



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	Componente -relatore
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente

### DECISIONE

Letta l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, da Anna Maria Fatuzzo, nella qualità di depositante del contrassegno del "Partito Pensionati", costituito da un "cerchio blu con scritta orizzontale PENSIONATI", avverso il provvedimento con il quale il Ministero dell'interno ha accettato e ammesso, con il n. 19, il contrassegno "Partito Pensionati e Invalidi - Giovani Insieme", depositato da Luigina Staunovo Polacco in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013;

lette le controdeduzioni del Ministero dell'interno;

dato atto che in data 17 gennaio 2013, alle ore 15,38, è stata inviata alla Cancelleria di questo Ufficio elettorale,

mediante posta elettronica, memoria in autotutela del Partito Pensionati e Invalidi - Giovani Insieme, priva di sottoscrizione, con allegata fotocopia del documento di identità di Luigina Staunovo Polacco;

sentita l'opponente;

rilevato che Anna Maria Fatuzzo ha sostenuto: a) che il contrassegno del Partito Pensionati e Invalidi - Giovani Insieme andava ricusato perché confondibile con quello tradizionale del Partito Pensionati, partito attualmente presente in Parlamento con propria componente all'interno del Gruppo misto del Senato, nonché presente al Parlamento europeo nelle elezioni del 1999 e del 2004, e attualmente presente nei consigli regionali di Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia; b) che il simbolo del Partito Pensionati, da essa rappresentato, sia per l'avvenuta utilizzazione in numerose altre elezioni politiche e regionali, sia per essere simbolo di una forza politica attualmente presente in Parlamento, gode della tutela di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 361 del 1957; c) che dovrebbero quindi essere ricusati tutti i contrassegni che siano confondibili con quello del Partito Pensionati, sia con riferimento all'elemento grafico del carattere di stampa e dei colori e di eventuali scritte poste al centro del simbolo e in orizzontale, sia in riferimento alla presenza della parola stessa "PENSIONATI", che costituisce l'elemento qualificante di distinzione e di espressione del proprio orientamento politico; d) che, dunque, essendo il simbolo del Partito Pensionati costituito da un cerchio a sfondo bianco con la scritta orizzontale blu "PENSIONATI" al centro, il contrassegno depositato dal Partito Pensionati e Invalidi - Giovani Insieme avrebbe dovuto essere ricusato in quanto utilizza il medesimo carattere di stampa e dimensioni per la

parola "PENSIONATI", collocata al centro del simbolo, nonché uno sfondo di colore bianco con sfumature molto tenui ai lati, di talché lo stesso risulta confondibile con il contrassegno depositato dal Partito Pensionati; e) che del resto, il Partito Pensionati e Invalidi aveva in passato presentato in occasione di diverse elezioni un contrassegno raffigurante il proprio simbolo, ben diverso da quello depositato in occasione delle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013; f) che l'uso da parte di un altro partito di un contrassegno contenente, tra gli altri elementi, la parola "PENSIONATI" in orizzontale al centro del cerchio è stato ritenuto, sia da questo ufficio, sia da altri uffici elettorali centrali circoscrizionali, confondibile con il contrassegno rintrodotto il simbolo del Partito Pensionati; rilevato che la questione della utilizzazione della espressione "PENSIONATI" in contrassegni presentati da partiti o movimenti diversi dal "Partito Pensionati", rappresentato dalla opponente Fatuzzo, ha già formato oggetto di esame da parte di questo Ufficio elettorale nazionale in occasione di precedenti elezioni politiche (2006, decisione n. 2, relativa alla presentazione del contrassegno del "Partito Pensionati e Invalidi"; 2008, decisione n. 2, relativa al contrassegno del partito "Unione Pensionati"); considerato che nelle citate decisioni si è attribuita rilevanza, ai fini della esclusione della confondibilità dei contrassegni, alla complessiva combinazione di segni grafici e cromatici, essendosi ritenuto che non fosse sufficiente la utilizzazione della parola "PENSIONATI", ancorché composta con i medesimi caratteri e collocata del pari al centro del cerchio, a determinare la confusione tra i contrassegni, atteso che tale parola «non può restare appannaggio esclusivo

di una singola forza politica» (così, decisione n. 2 del 2006);

considerato che, nel caso di specie, dal confronto tra i due simboli emerge l'assoluta diversità sia nei colori (sfondo bianco e scritte blu, all'interno di un cerchio sottile di colore blu, per il "Partito Pensionati"; sfondo composto di colori sfumati verde, bianco e rosso in bande diagonali in un cerchio con fascia di colore blu contornata con dodici stelle di colore giallo), sia nell'aspetto grafico, atteso che il simbolo contestato non presenta solo la parola "PENSIONATI", ma anche, immediatamente al di sotto le parole "E INVALIDI", e sulla parte interna del cerchio, in basso, le altre parole "GIOVANI INSIEME"; elementi questi che, unitamente all'utilizzo di un diverso colore e di un carattere all'evidenza di corpo non coincidente con quello utilizzato nel simbolo del partito Pensionati, valgono a connotare il contrassegno n. 19 in termini di diversità rispetto al (e di non confondibilità con il) simbolo n. 173;

ritenuto che, alla luce delle considerazioni ora svolte, non possono considerarsi precedenti contrari quelli evocati dalla opponente, atteso che appaiono senz'altro più pertinenti, tenuto conto della descrizione dei simboli in essi contenuti, i precedenti di questo Ufficio n. 2 del 2006 e n. 2 del 2008;

ritenuto che, del pari, non è idonea ad indurre a differenti conclusioni la circostanza che il Partito Pensionati e Invalidi - Giovani Insieme abbia in passato utilizzato un simbolo differente da quello presentato in occasione delle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, atteso che la presentazione del simbolo è subordinata unicamente alla non confondibilità dello stesso con altri che meritino

tutela ai sensi del citato art. 14; confusione che, nel caso di specie, non può ritenersi in concreto sussistente; ritenuto che, pertanto, l'opposizione va rigettata.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il 17 gennaio 2013

I Componenti

Il Presidente

Depositata in Segreteria

del 18 GENNAIO 2013 n. 1340

IL SEGRETARIO  
DELL'UFFICIO REGIONALE  
*Donatella Dolini*